

Concessione a Radio Top Two

(Concessione Radio Top Two)

del 21 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 21 giugno 1991¹ sulla radiotelevisione (LRTV);
in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997² sulla radiotelevisione (ORTV),
accorda a Radio Top SA, Gertrudstrasse 1, casella postale 600,
8401 Winterthur, la seguente concessione:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto

¹ Radio Top SA è autorizzata a emettere il programma Radio Top Two a livello internazionale.

² Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'ampiezza, il contenuto e la natura dell'emissione, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2 Scopi

Nell'ambito del suo mandato, Radio Top Two deve contribuire a:

- a. intrattenere gli ascoltatori;
- b. fornire al pubblico un'informazione diversificata e oggettiva;
- c. meglio rappresentare la Svizzera orientale attraverso i mezzi di comunicazione nell'area bodanica e nella Svizzera germanofona;
- d. promuovere la creazione culturale svizzera.

Sezione 2: Programma

Art. 3 Contenuto

Radio Top Two diffonde un programma radiofonico imperniato su musica di intrattenimento e notiziari.

¹ RS 784.40

² RS 784.401

Art. 4 Produzioni

¹ I notiziari sono prodotti da Radio Top SA e tengono conto del carattere internazionale del programma.

² Essi si rivolgono agli ascoltatori di tutta l'area bodanica e di tutta la Svizzera germanofona.

³ Nel programma è tenuto adeguatamente conto della musica svizzera.

Art. 5 Ripresa

La ripresa di parti complete di programmi di altre emittenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio

Art. 6 Diffusione tecnica

¹ Il programma è diffuso via satellite e/o via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

² Il Dipartimento approva i particolari della diffusione in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere preventivamente sottoposte al Dipartimento per approvazione.

³ La presente concessione non dà alcun diritto a una successiva diffusione terrestre del programma.

Art. 7 Esercizio e obbligo d'esercizio

L'esercizio può essere interrotto soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento. Se non è ripreso entro il termine fissato dal Dipartimento, la concessione decade.

Sezione 4: Sorveglianza

Art. 8 Tassa di concessione

¹ Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, Radio Top SA comunica all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.

² Essa informa simultaneamente l'UFCOM sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari messi in onda nel corso dell'esercizio e durante ogni mese.

³ Se necessario, gli permette di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

Art. 9 Rapporto annuo e conti

¹ Radio Top SA presenta all'UFCOM, per il 30 aprile di ogni anno, il rapporto di gestione; questo comprende i conti e il rapporto annui. Il rapporto di gestione è allestito secondo le prescrizioni degli articoli 662 segg. CO.

² Il rapporto annuo informa su:

- a. l'attività di Radio Top Two e dei suoi organi;
- b. l'attività dell'organo di mediazione;
- c. la struttura del programma, la durata globale d'emissione e la parte riservata alla musica svizzera;
- d. i risultati dei sondaggi effettuati presso gli ascoltatori;
- e. le partecipazioni ad altre imprese svizzere ed estere nel settore radiofonico e la cooperazione con dette imprese.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 10 Modifica

Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Radio Top SA alcun diritto d'indennizzo.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

La presente concessione entra in vigore il 1° giugno 2003 ed è valida sino al 31 maggio 2013. Non vi è alcun diritto al suo rinnovo.

21 maggio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz